



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

**I SINISTRI STRADALI  
RICOSTRUZIONE TECNICA, ANALISI GIURIDICO-NORMATIVA E  
VALUTAZIONE ASSICURATIVA**

SECONDA GIORNATA

***Possibili iniziative dei soggetti coinvolti nel processo penale***

29 aprile 2026, aula 74 Consiglio dell'Ordine Avvocati Torino

***Avv. Matteo Bonatti***

# Soggetti coinvolti nel processo penale

Soggetti direttamente o indirettamente coinvolti:

- Conducente
- Persona offesa / Danneggiato
- Responsabile civile
- Assicurato / Compagnia di assicurazione
- Soggetti istituzionali e figure particolari (UCI, FGVS, CONSAP, utilizzatore in leasing, Enti gestori strada; ecc.)
- Possibile coinvolgimento anche di persone giuridiche

# Procedibilità penale nei sinistri stradali

- Procedibilità a **querela** di parte:
  - Lesioni personali colpose “semplici» non aggravate ex art. 590-bis c.p.
  - A prescindere dalla gravità delle lesioni (anche gravissime)
- Procedibilità **d’ufficio**:
  - Presenza delle aggravanti di cui all’art. 590-bis c.p. ed altre ipotesi aggravate (artt. 186, 187 C.d.S.)
  - Omicidio stradale colposo ex art. 589-bis c.p.

# Dall'indagine all'imputazione / archiviazione

## Ruolo del P.M.

Imputazione (artt. 417, 429 c.p.p.) solo se:

Elementi idonei a fondare una *verosimile previsione di condanna*, o applicazione di misura di sicurezza (diversa dalla confisca)

In mancanza: richiesta di archiviazione (artt. 408, 411 c.p.p.)

Non basta più la sola *“idoneità a sostenere l'accusa in giudizio”*

# Fonti di prova nei sinistri stradali

## Accertamenti e rilievi di P.g.

- Misurazioni e rilievi foto-planimetrici
- Tracce post-urto
- Testimonianze oculari
- Video (telecamere, *dash cam*, ecc.) / Utenze cellulari attive?
- Scatole nere/centraline elettroniche
- Dischi cronotachigrafici (mezzi pesanti)
- Esami clinici (alcol, stupefacenti, altre sostanze)

## Accertamenti tecnico-ricostruttivi

- Disposti d'ufficio o su impulso di parte
- Periti d'ufficio e/o consulenti tecnici (artt. 359, 360, 391-bis, 392 c.p.p.)

# Centralità della ricostruzione tecnica

P.g. tende a non redigere più una vera ricostruzione del sinistro   
Necessità crescente di ricostruzione tecnica affidata ad esperti del settore:

- Ingegneri cinematici; Informatici; Tecnici delle centraline; etc.

La difesa dell'indagato/imputato, come quella della persona offesa dal reato (o dei congiunti di un defunto), potrà avvalersi in tale fase dell'opera di tecnici esperti per escludere o limitare i profili di responsabilità colposa a proprio carico (così come la Pubblica e la privata Accusa per avvalorarli).

Ricerca di prove a carico/discarico (es. utilizzo di cellulari o dispositivi elettronici alla guida; verifica sulla reale capacità di alterazione di sostanze alcoliche, psicotrope, stupefacenti; etc.)

Tali accertamenti avranno ovviamente valore anche in sede risarcitoria civile, ai fini del superamento della presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054 c.c.

# Investigazioni difensive (Titolo VI-bis c.p.p.)

## Strumenti per i difensori di imputato e persona offesa

Già nella fase delle indagini preliminari Artt. 391-bis e ss. c.p.p.:

- Colloqui e ricezione di dichiarazioni
- Accessi sui luoghi
- Richieste di documenti alla P.A., etc.

## Importanza della tempestività:

- Minore rischio di dispersione o deterioramento delle prove
- Maggiore possibilità di individuare testimoni e tracce sul campo

# Ricerca e gestione di testimoni o prove sul campo

Individuazione di testimoni oculari, tracce o prove (quando ad es. P.g. sia intervenuta tardivamente o nel caso di rilievi lacunosi)

Verifica di:

- Coerenza con gli altri elementi di prova;
- Sottoporre gli elementi raccolti al vaglio/parere del proprio c.t.p.;
- Genuinità delle testimonianze

Attenzione alle testimonianze “procurate” successivamente ai fatti (anche dagli assistiti): rischio di dichiarazioni compiacenti o fabbricate

Dovere del legale:

- Verificarne la genuinità
- Non utilizzare prove o testimonianze inesistenti (anche a costo di rinunciare al mandato)

# Accessi tecnici e autorizzazioni pubbliche

Accertamenti tecnici su luoghi e mezzi (eseguiti dal ctp nominato):

- Misurazioni e rilievi indipendenti
- Possibile smentita o conferma dei rilievi ufficiali
- Verifica di versioni di terzi poco credibili o fuorvianti

Attività che richiedono autorizzazioni, come ad esempio:

- Accessi su luoghi o mezzi in sequestro probatorio;
- Acquisizione di tabulati telefonici;
- Verifica celle telefoniche attivate (per la presenza effettiva di un testimone sul luogo e nel momento del sinistro), etc.

# Ruolo centrale dei consulenti tecnici

Indipendentemente dalla parte assistita, gli elementi di valutazione più utili provengono spesso dagli elaborati dei tecnici/periti

Anche in assenza di certezze “assolute”:

- Restringono il campo delle ipotesi plausibili
- Escludono scenari incompatibili con le leggi fisiche

Verificando posizioni finali dei veicoli, localizzazione urti, traiettorie, interferenze, attriti, visibilità, ed altri elementi nevralgici, consentono comunque di inquadrare le fattispecie e postulare inferenze giuridiche coerenti, anche sotto il profilo di una responsabilità concorsuale

# Responsabili civili e assicurazioni

RC auto obbligatoria e processo penale

Compagnie assicuratrici (o F.G.V.S.) = litisconsorti necessari *ex lege*

Possibilità di citazione diretta nel processo penale (anche da parte dell'imputato)

Le compagnie non partecipano alla formazione della prova → No ruolo formale nella fase delle indagini preliminari

Enti gestori della strada (Anas, Comuni, Regioni, concessionari autostradali), proprietari di terreni e altri soggetti potenzialmente corresponsabili civilmente:

Copertura assicurativa ≠ litisconsorzio necessario

# Strategie difensive dei responsabili civili

Spesso i difensori dei soggetti civilmente responsabili riescono ad intervenire (direttamente o indirettamente), anche già nella fase delle indagini preliminari:

- Acquisizione copie atti di indagine
- Fornitura dei dati ricavati dai dispositivi di rilevazione incidenti
- Nomina di consulenti tecnici per conto dell'assicurato/conducente (e/o copertura delle relative spese da parte della compagnia)

Manca però loro ingresso 'formale' nella fase investigativa → espunzione d'ufficio nel caso di rito abbreviato (art. 87 co. 3 c.p.p.)

# Scelte processuali della parte civile (I)

Valutare se aderire o meno al rito abbreviato:

La condanna penale non avrà efficacia diretta verso la compagnia civ. resp.le

Necessità di successiva azione in sede civile

Applicazione pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) = “Condanna senza processo”

Non costituisce automaticamente base per pronuncia di responsabilità civile

Conseguenze pratiche:

- Limitata utilizzabilità della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile
- Necessità di autonoma prova del danno e della responsabilità

# Scelte processuali della parte civile (II)

## Scelta di campo: penale o civile?

Quale sede è idealmente più favorevole per la tutela risarcitoria?

### Penale:

- Persona offesa è testimone
- Diversa valutazione del nesso c.le e del grado di responsabilità *'contro ogni ragionevole dubbio'*
- Possibile liquidazione solo di provvisoria immediatamente esecutiva (non sempre nei cfr. anche del Resp.le Civile)
- Rimessione al giudice civile per la quantificazione definitiva dei danni, ma solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale

### Civile:

- Azione diretta verso assicuratore
- Valutazione del nesso e della responsabilità col criterio del *'più probabile che non'*
- Possibilità di instaurare ATP talora anche su mero accertamento di responsabilità/corresponsabilità

# Sede Processuale-dibattimentale

## Seconda linea difensiva/accusatoria

Dopo le indagini preliminari, in assenza di riti alternativi

→ fase dibattimentale (o abbreviato condizionato)

Durante le fasi istruttorie possono emergere **per tutte le parti**:

- Circostanze parzialmente diverse rispetto a quelle emerse nelle indagini (ad es. per lacunosità delle investigazioni o per scarso approfondimento sui temi del decidere, et altro)
- Possibili nuove valutazioni di attendibilità su testimoni e consulenti tecnici: vaglio in contraddittorio (deposito anticipato di eventuali relazioni tecniche: art. 501 c.p.p.)

# Testimonianza in dibattimento

- Attendibilità e limiti della memoria
- Dichiarazioni rese a distanza di anni dal fatto
- Possibili divergenze rispetto alle verbalizzazioni originarie

Fattori di imprecisione:

- Emozioni, stress, punto di osservazione, capacità individuali

## **Realtà processuale vs 'realtà' storica**

A dibattimento si concretizza come noto una “verità processuale”, non sempre coincidente con la realtà storica degli accadimenti

# L'esame del teste

Domande non suggestive per chi ha indicato il teste (art. 468 c.p.p.)

In ogni caso, sempre preferibile:

- Pianificare l'esame in funzione del *thema probandum*
- Evitare domande che possano generare risposte dannose
- Cross-examination possibilmente senza ripetere domande già svolte

Testimonianza oculare o indiretta → Chiarire subito:

Posizione del teste rispetto al teatro del sinistro / Visuale, distanza dal punto d'urto / Attività svolta al momento del fatto / etc.

Possibili talora verifiche con strumenti oggettivi (Telecamere di sorveglianza):

- presenze/assenze di testimoni sul luogo
- possibile emersione di false testimonianze

# La “scatola nera” (*black box*)

Dispositivo elettronico installato su proposta delle compagnie

Benefici assicurativi (sconti polizza r.c. auto)

Dati registrati:

- Geolocalizzazione
- Velocità, spostamenti, accelerazioni/decelerazioni
- Chilometraggio (analisi distanze, orari, tipi di percorso)
- Stile di guida
- Registrazione del momento del crash
- Velocità prima della eventuale frenata/decelerazione

# La “scatola nera” (*black box*) . II

Altri dispositivi affini:

EDR (Event Data Recorder) / Centraline elettroniche dei veicoli moderni

Dischi cronotachigrafici (mezzi pesanti per i quali previsti *ex lege*)

# La “scatola nera” (*black box*) . III

Modifica dell’art. 145-bis Cod. Ass. (L. 124/2017)

Registrazioni e dati della scatola nera formano piena prova contro la parte contro cui sono prodotti

Chi contesta il dato o vuole provare fatti non registrati deve preliminarmente dimostrare manomissione o malfunzionamento

Profili di criticità:

Dubbi di costituzionalità in ambito civile

Squilibrio probatorio a carico del danneggiato?

# Scatola nera e processo penale

Mancata estensione della regola speciale per il penale

Resterebbero applicabili le regole ordinarie di:

Acquisizione della prova

Valutazione secondo il libero convincimento del Giudice

Modalità di utilizzo:

Deposito nel fascicolo delle indagini preliminari

Eventuale utilizzazione nel processo

Di regola: tabulati con velocità, posizione, altri parametri al crash

# Scatola nera e processo penale. II

No valenza probatoria “automatica”

Opportuno affiancare un Consulente tecnico di parte per illustrare:

- Caratteristiche tecniche del dispositivo
- Modalità di funzionamento e raccolta dei dati
- Attendibilità e possibili margini di errore
- Confronto con rilievi fisici e altre evidenze investigative o processuali

# Scatola nera e processo penale. III

E' sempre possibile contestare l'attendibilità del rilievo emergente dai dispositivi di rilevamento sui veicoli, ma sono necessarie argomentazioni tecniche solide:

- Coordinate satellitari che non coincidano con il punto d'urto rilevato
- Dati di velocità incompatibili con le deformazioni dei mezzi o i loro percorsi post-urto
- Distorsioni dovute a problematiche tecniche o per scarsa ricezione satellitare in talune specifiche zone
- Errate tarature o manomissioni

# *Homo vs Machina*

Dato ricavato dalla scatola nera vs dichiarazioni di un teste oculare

Limiti cognitivi del testimone: distorsioni emotive; difficoltà di stima di velocità, distanze, direzioni; punto di osservazione sfavorevole; dimenticanze; etc.

Nel sentire comune prevale spesso la pretesa 'oggettività' del dato raccolto dal dispositivo elettronico

Esistono però possibili errori anche nella raccolta elettronica dei dati



PRUDENTE valutazione degli elementi disponibili

# *Conclusioni operative per il difensore*

Attivare investigazioni difensive e consulenze tecniche + Curare la qualità delle prove (non solo la quantità)

Valutare strategicamente: Scelta tra sede penale e civile; Opportunità di riti alternativi (abbreviato, patteggiamento, ordinario)

Gestire criticamente: Dati elettronici (scatola nera, EDR, cronotachigrafo); Testimonianze (soprattutto “procurate”)

Obiettivo: Ricostruzione il più possibile affidabile del fatto



Massima tutela degli interessi del proprio assistito

**FINE**

Si ringrazia per l'attenzione

Matteo Bonatti